Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura BARI

DELIBERAZIONE N. 38 DEL 26.6.2017

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI DEPOSITO DEI LIBRI SOCIALI AL REGISTRO DELLE IMPRESE A SEGUITO DI CANCELLAZIONE DI SOCIETA' DI CAPITALI.

Il Presidente chiede al Segretario Generale di relazionare sull'argomento.

Il Segretario Generale rammenta che, ai sensi dell'art. 2496 del Codice Civile, compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito delle somme non riscosse, i libri della società devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese, dove chiunque può esaminarli anticipando le spese.

Le società obbligate al rispetto di questa disposizione sono le società di capitali, quelle consortile e le società cooperative, mentre per individuare quali libri soggiaciono a tale disciplina è necessario riferirsi al combinato disposto degli articoli 2421 e 2214 del Codice Civile.

In particolare la prima disposizione, nel richiamare i libri e le altre scritture contabili obbligatori che deve tenere qualunque imprenditore, medio/grande, ne individua degli altri connessi alla natura e alla dimensione della Società.

Pertanto il Rappresentante Legale dell'impresa, al termine della fase di liquidazione, risulta obbligato al depoisto presso l'Ufficio del Registro delle Imprese della seguente documentazione contabile:

- il libro giornale (sempre esistente);
- il libro degli inventari (sempre esistente);
- il libro dei soci (solo per le S.p.A/S.C.p.A./Cooperative);
- il libro delle obbligazioni (solo per le S.p.A. e S.C.p.A.);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee (sempre esistente);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione (ove nominato ed esistente);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione (ove nominato ed esistente);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo (ove nominato ed esistente);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti (ove nominato ed esistente);
- il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447-sexies (ove nominato ed esistente).

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura BARI

Proseguendo nella sua disamina il Segretario Generale evidenzia che non avendo il decreto interministeriale del 22 dicembre 1997 e successivi aggiornamenti previsto alcun diritto di segreteria in merito a tale servizio, è necessario individuare la tariffa che copra almeno i costi materiali del servizio di conservazione.

Precisa che la Camera di Commercio di Bari, per il servizio in esame, corrisponde un canone mensile per contenitore - scatola di dimensioni 39*31*39 cm pari a 0.26 (Iva inclusa).

Al fine di garantire in futuro questo servizio di conservazione e coprire i costi materiali, il Segretario Generale propone una tariffa pari al costo decennale sopra esposto da porre a carico dalla società che chiede la sua cancellazione dal registro delle imprese, somma che sarà versata contestualmente al deposito dei libri sociali.

LA GIUNTA

- sentito quanto riferito in premessa dal Segretario Generale;
- a viti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

- di fissare la tariffa, relativa all'attività istituzionale dell'Ente, per il deposito dei libri sociali, in misura pari al costo decennale del servizio di custodia sostenuto dall'ente camerale come esposta nella seguente tabella:

Tipologia contenitore		Tariffa unitaria/mese	Tariffa unitaria/anno	Tariffa decennale da richiedere alla società
Scatola standard	(cm 39*31*39)	€ 0,26	€ 3,12	€ 31,00

- di incamerare l'indicata tariffa di € 31,00 al momento della presentazione dell'istanza di deposito dei libri sociali.

IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa, Angela Partizia Partipilo)

IL PRESIDENTE Dort Alessandro Ambrosi)